



Finalmente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2023 il Decreto 7 agosto 2023 relativo ai “casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR”. Inutile dire che gli operatori del settore aspettavano questo Decreto da mesi se non addirittura da anni. Questo documento vuole analizzare gli articoli di cui è composto il Decreto.

Art. 1 – rimanda semplicemente al manuale ADR per le definizioni dei termini utilizzati nello stesso Decreto.

Art. 2 – individua l’oggetto del Decreto, ovvero a quali condizioni le aziende che svolgono attività legate all’ADR sono tenute a nominare un consulente. Ricordo che le attività che fanno scattare l’obbligo di nomina sono:

- Spedizione e trasporto;
- Imballaggio, carico, riempimento oppure scarico;

Art. 3 – viene fatto riferimento ai casi per i quali l’ADR esenta dalla nomina del consulente le aziende che fanno attività legate alla movimentazione e trasporto di colli contenenti merci pericolose qualora fossero preparati in Quantità limitate (rif. 3.4), in Quantità esente (rif.3.5) o applicando una Disposizione special (rif. 3.3).

Art.4 – oltre ai casi previsti all’art. 3 il nuovo decreto esenta anche le aziende che compiono trasporto in esenzione parziale quando questi trasporti siano:

- nel limite massimo di 24 operazioni per anno solare e 3 operazioni per mese solare;
- nei limiti della tabella di esenzione parziale (rif. 1.1.3.6.3) o nel caso di categorie diverse nei limiti del valore calcolato secondo 1.1.3.6.4;
- registrati su apposito registro interno nel quale dovranno comparire dati come:
 - classificazione;
 - identificazione di ogni spedizione;
 - data di esecuzione;
 - tipo di confezionamento;
 - quantitativo netto.

E’ fatto obbligo che il registro sia archiviato per minimo cinque anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.

Viene poi stabilito che tali esenzioni non valgono per materie di classe 7.



Art. 5 – vengono riprese le esenzioni introdotte dal DM 4 luglio 2000 relative a spedizioni “occasionali”. L’esenzione, applicabile solo per trasporto nazionale, ora vale anche per lo speditore oltre che per le figure dello scaricatore/trasportatore/riempitore alle seguenti condizioni:

- le materie saranno caricate alla rinfusa o in cisterna;
- le materie devono appartenere al gruppo di imballaggio III o alle categorie di trasporto 3 o 4;
- numero massimo di operazioni di 12 per anno solare e di 2 per mese solare, con limite massimo di 50 tonnellate per anno solare;
- registrati su apposito registro interno nel quale dovranno comparire dati come:
 - o classificazione;
 - o identificazione di ogni spedizione;
 - o data di esecuzione;
 - o tipo di confezionamento (rinfusa o cisterna);
 - o quantitativo netto.

E’ fatto obbligo che il registro sia archiviato per minimo cinque anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.

Viene poi stabilito che tali esenzioni non valgono per materie di classe 7.


Art.6 – viene finalmente sanata una disposizione indicata in una Circolare del Ministero del 2000 dove si esentava dalla nomina il ricevente “alla destinazione finale”. Ora la norma è stata inserita in un decreto ministeriale che ha tutt’altro valore giuridico rispetto a una Circolare.

Art.7 –si ricorda al legale rappresentante dell’azienda coinvolta nel trasporto/spedizione di merci pericolose che, anche in caso di esenzione dalla nomina del consulente, l’impianto generale della normativa ADR deve essere comunque applicato, “in primis” quanto disposto dall’ADR in tema di formazione del personale aziendale coinvolto.

Art.8 – inoltre, sempre a carico del legale rappresentante, è fatto obbligo di assicurarsi che la relazione di incidente come prevista dalla sezione 1.8.5 dell’ADR sia inviata al competente ufficio di Motorizzazione Civile e del MIT. Il modulo da utilizzare sarà quello previsto alla sezione 1.8.5.4 dell’ADR facendo attenzione di riportare nella copertina la condizione di esenzione della nomina del consulente.

Art.9 – abroga il già nominato DM 4 luglio 2000 a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto stesso (15 giorni dopo la pubblicazione in G.U. avvenuta il 20 settembre 2023).

Vediamo ora di sintetizzare l’impianto del Decreto nello schema alla pagina seguente:



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 agosto 2023

Regolamentazione dei casi di esenzione dall'obbligo di nomina del consulente ADR in conformita' a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR. (23A05141)

(GU n.220 del 20-9-2023)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose;

Vista la direttiva 2022/2047/UE della Commissione, del 20 settembre 2022, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose al fine di tener conto del progresso scientifico e delle innovazioni tecnologiche;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di recepimento della direttiva 2008/68/CE;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 23 gennaio 2023 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 63 del 21 marzo 2023) di recepimento della direttiva 2022/2047/UE della Commissione;

Vista il decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90/T, del Ministero dei trasporti e della navigazione, di individuazione delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40;

Considerato il comma 4 dell'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, che attribuisce all'amministrazione l'individuazione delle condizioni di esenzione dalla nomina di un consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada;

Considerato l'accordo multilaterale M351 promosso dal Regno Unito e sottoscritto dall'Italia il 21 febbraio 2023, riguardante l'estensione, allo speditore, dei casi di esenzione dalla nomina di

un consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si richiamano le definizioni riportate nell'accordo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, di seguito ADR, nell'edizione vigente, ed in particolare:

a) «Definizioni, unita' di misura e abbreviazioni» di cui al capitolo 1.2 dell'ADR;

b) «Consulente per la sicurezza» di cui al capitolo 1.8, paragrafo 1.8.3 dell'ADR.

Art. 2

Oggetto

1. Il presente decreto individua le condizioni alle quali le imprese che svolgono attivita' di spedizione o trasporto, oppure una o piu' delle connesse attivita' di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza in conformita' a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR.

Art. 3

Casi di esenzione per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali

1. Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese di cui all'art. 2 la cui attivita' comporti la spedizione, il trasporto oppure una o piu' delle attivita' correlate di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose che:

a) rientrano nei casi di esenzione previsti dall'ADR;

b) rispondono ad un regime di esenzione per l'applicazione delle condizioni di trasporto di cui:

i. al cap. 3.3 dell'ADR «Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti»;

ii. al cap. 3.4 dell'ADR «Merci pericolose imballate in quantita' limitate»;

iii. al cap. 3.5 dell'ADR «Merci pericolose imballate in quantita' esenti».

Art. 4

Casi di esenzione per trasporti in colli

1. Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese di cui all'art. 2 la cui attivita' comporti la spedizione, il trasporto oppure una o piu' delle attivita' correlate all'imballaggio, al carico oppure allo scarico di merci pericolose confezionate in colli, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) per ogni operatore, e' ammesso un limite massimo di ventiquattro operazioni per anno solare e tre operazioni per mese solare;

b) ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi individuati alla tabella 1.1.3.6.3 dell'ADR ovvero alla sezione 1.1.3.6.4 dell'ADR, se tali merci appartengono a categorie di trasporto diverse;

c) ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (genere di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovra' essere archiviato (in modalita' cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all'amministrazione in caso di richiesta.

2. Sono comunque escluse dalle esenzioni di cui al precedente comma 1 le materie appartenenti alla classe 7.

Art. 5

Casi di esenzione per spedizioni occasionali

1. Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese di cui all'art. 2 la cui attivita' comporti lo svolgimento occasionale o saltuario, in ambito nazionale, di operazioni connesse alla spedizione, al trasporto, oppure ad una o piu' delle correlate attivita' di riempimento oppure scarico di merci pericolose, nei limiti e nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

a) le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna;

b) le materie devono essere assegnate al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto tre o quattro;

c) il numero massimo di operazioni e' di dodici per anno solare e di due per mese solare, con il limite massimo di 50 tonnellate di merci pericolose trasportate, per anno solare;

d) ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (rinfusa oppure cisterna) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovra' essere archiviato (in modalita' cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all'amministrazione in caso di richiesta.

2. Sono comunque escluse dalle esenzioni di cui al precedente comma 1 le materie appartenenti alla classe 7.

Art. 6

Casi di esenzione per esclusione dal campo di applicazione

1. Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci. Rientrano in tale contesto le imprese destinatarie che provvedono direttamente allo scarico dei colli ovvero le imprese destinatarie che affidano a terzi le attività di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa.

Art. 7

Prescrizioni di sicurezza

1. Il legale rappresentante dell'impresa, che intenda avvalersi dell'esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza previste dal presente decreto, assicura che tutte le altre disposizioni dell'ADR, nella misura e nella modalità in cui risultino applicabili, siano verificate e puntualmente rispettate, tenendo conto degli aggiornamenti delle norme e delle procedure interne.

2. Il legale rappresentante dell'impresa, inoltre, è responsabile della costante formazione in merito al trasporto di merci pericolose, secondo quanto previsto nel capitolo 1.3 dell'ADR. La registrazione dell'avvenuta formazione deve essere conservata per almeno cinque anni e resa disponibile all'autorità competente su richiesta.

Art. 8

Relazione di incidente

1. Nel caso di incidenti gravi o eventi imprevisti che si siano verificati nelle fasi di carico, riempimento, trasporto o scarico di merci pericolose, e che richiedano una notifica secondo le indicazioni della sezione 1.8.5 dell'ADR, il legale rappresentante dell'impresa coinvolta in tale evento deve assicurarsi dell'invio al competente ufficio di Motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del rapporto in conformità alla sezione 1.8.5.4 dell'ADR, che deve riportare, nella pagina di copertina del rapporto stesso, la condizione di esenzione della nomina del consulente.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90/T, del Ministero dei trasporti e della navigazione, di individuazione delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per

trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 40 e le conseguenti disposizioni attuative.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 7 agosto 2023

Il Ministro: Salvini

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 2789